



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 140/16/CONS

**AUTORIZZAZIONE PER LA DIFFUSIONE VIA SATELLITE DI
PROGRAMMI TELEVISIVI ALLA SOCIETÀ AMANITA MEDIA S.R.L.
(Programma “FIGHT NETWORK ITALIA”)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 19 aprile 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la direttiva n. 99/5/CE del Parlamento e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante *le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazioni ed il reciproco riconoscimento della loro conformità*, attuata con il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;

VISTA la direttiva n. 2008/63/CE della Commissione, del 28 giugno 2008, *relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni*, attuata con il decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198;

VISTA la direttiva n. 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, *relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi*;

VISTA la legge 5 ottobre 1991, n. 327, recante “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con annesso, firmata a Strasburgo il 5 maggio 1989*”;

VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*” e, in particolare, gli articoli 46 e 47;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 127/00/CONS, del 1 marzo 2000, recante “*Approvazione del regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/02/CONS;

VISTA la delibera n. 438/06/CONS, del 12 luglio 2006, recante “*Modalità di versamento del contributo di cui all’art. 6 dell’allegato al regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi approvato con la delibera n. 127/00/CONS*”;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante “*Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 1 aprile 2011, recante “*Approvazione dei criteri generali per la classificazione dei programmi ad accesso condizionato*”;

VISTA la delibera n. 220/11/CSP, del 22 luglio 2011, recante “*Regolamento in materia di accorgimenti tecnici da adottare per l’esclusione della visione e dell’ascolto da parte dei minori di film ai quali è stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico, di film vietati ai minori di diciotto anni e di programmi classificabili a visione per soli adulti ai sensi dell’articolo 34, commi 5 e 11 del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1) la società Amanita Media S.r.l., avente sede in Roma, via Giovanni Battista Tiepolo n. 21, ha presentato in data 4 aprile 2016 (prot. n. 17981) – e successiva integrazione in data 8 aprile 2016 (prot. n. 18894) – l’istanza, ai sensi dell’art. 3, della delibera n. 127/00/CONS, diretta ad ottenere l’autorizzazione alla diffusione via satellite, del programma televisivo denominato “*FIGHT NETWORK ITALIA*”;

2) l’istanza è stata corredata con la documentazione di cui all’art. 3, comma 4, del regolamento approvato con la delibera n. 127/00/CONS, comprensiva del contributo previsto per le spese d’istruttoria, nonché dei parametri tecnici di trasmissione e delle informazioni relative all’ubicazione degli apparati di *up-link* ed al fornitore della capacità trasmissiva;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

3) dalla documentazione in atti la società Amanita Media S.r.l. risulta in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 della delibera n. 127/00/CONS relativi alla nazionalità della società e all'onorabilità degli amministratori;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'articolo 31 del "Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità";

DELIBERA

Articolo 1

1. La società Amanita Media S.r.l., avente sede in Roma, via Giovanni Battista Tiepolo n. 21, è autorizzata alla diffusione via satellite del programma televisivo denominato "FIGHT NETWORK ITALIA", alle condizioni e con gli obblighi di cui alla delibera n. 127/00/CONS, del 1 marzo 2000, nonché secondo le modalità indicate in allegato.

2. L'autorizzazione ha la durata di anni 6 (sei) decorrenti dalla data di rilascio ed è rinnovabile previa richiesta da produrre con almeno 90 (novanta) giorni di anticipo rispetto alla scadenza.

3. Il contributo per le spese di istruttoria è fissato in euro 6.026,96 (seimilaventisei/96).

4. L'Autorità può effettuare controlli e verifiche, anche avvalendosi degli organi territoriali del Ministero dello sviluppo economico, sull'espletamento del servizio autorizzato e sulle stazioni utilizzate, ovunque ubicate. La società autorizzata deve consentire, in ogni momento, libero accesso ai funzionari incaricati, mettendo a disposizione ogni mezzo ritenuto indispensabile per la citata attività.

5. La presente autorizzazione comporta l'obbligo di iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) di cui all'art. 1, comma 6, *lett. a*), n. 5, della legge n. 249 del 1997, secondo le modalità di cui alla delibera n. 668/08/CONS, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS.

6. La presente autorizzazione è rilasciata fatti salvi i diritti dei terzi e non esime il titolare dalla necessità di acquisire le licenze e/o autorizzazioni prescritte dalla vigente normativa per l'eventuale impianto ed esercizio delle stazioni terrene del collegamento terra-satellite, né dal rispetto delle norme nazionali ed internazionali che regolano l'utilizzo di stazioni satellitari.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente autorizzazione è notificata alla parte e inserita in apposito elenco sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 19 aprile 2016

IL PRESIDENTE

Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Riccardo Capecchi



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ALLEGATO
all'autorizzazione per la diffusione di programmi televisivi via satellite
di cui alla delibera n. 140/16/CONS del 19 aprile 2016

(omissis)